

TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Per la dott.ssa

elettivamente domiciliata in Piraino via Nazionale n.
113 (Fax. 0941/560117, indirizzo PEC
rosa.raffaeleaddamo@avvocatipatti.it) presso lo studio dell'Avv. Rosa
RAFFAELE ADDAMO(C.F. RFF-RSO-71L60-F158X) che La rappresenta
e difende giusta procura telematica in atti (All 1)

ricorrente

C O N T R O

- ❖ **Ministero dell'Istruzione (P.Iva 80185250588)**, in persona del
Ministro e legale rappresentante pro-tempore , con sede in Roma viale
Trstevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di
Messina via dei Mille is. 221 n. 65
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- ❖ **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII Ambito
territoriale di Messina,(C.F. 8005000833)** in persona del legale
rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
dello Stato di Messina via dei Mille is. 221 n. 65
ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI DI



tutti i docenti che- in virtù dell'inserimento della ricorrente nella I fascia delle GPS della Provincia di Messina e contestualmente nella II fascia delle Graduatorie di Istituto della medesima provincia, valide per gli aa.ss. 2022-2024 e successivi aggiornamenti, per la classe di concorso: A018(Filosofia e scienze umane) sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata

PREMESSO

- 1) La ricorrente ha conseguito la Laurea in Scienze dell'Educazione, in data 29/11/2000, presso l'Università degli Studi di Messina (All.- 4) idonea all'insegnamento per la classe di concorso A18 (Filosofia e Scienze Umane);
- 2) In data 19/12/2019 ha conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecniche didattiche (All. 5);
- 3) In data 27/05/2022 la ricorrente ha presentato domanda per l'aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle GPS e nelle graduatorie d'Istituto della provincia di Messina per il biennio 2002/203-2023/2024 per la classe di concorso A18, indicando gli istituti messinesi e completando l'elencazione di quelli limistrofi (All. 6);
- 4) La piattaforma online ministeriale non ha permesso all'odierna ricorrente, nonostante il possesso del Titolo di accesso costituito dal possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU, di potersi iscrivere nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze e, contestualmente, nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto,



costringendola a doversi declassare in seconda fascia delle GPS e in III fascia delle Gradiatorie d'Istituto, in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente;

Ciò premesso l'istante così come rappresentata e difesa adisce codesto On. Tribunale per vedere accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

MOTIVI

- A) Illegittimità dell'O.M. n. 112/2022 di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di Istituto in combinato disposto con l'O.M. n. 60/2020 di cui all'art. 4 commi 6 bis e ter della L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'iscrizione nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI. Violazione di legge, Eccesso di potere: irragionevolezza. Disparità di trattamento e Violazione dell'Art. 3 della Costituzione.**

Il Ministero dell' Istruzione persiste anche per il biennio 2022/2024 nel negare il diritto dei laureati con 24 CFU ad essere inseriti nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI, in quanto, ancora una volta impone illegittimamente come presupposto e titolo obbligatorio "l'abilitazione".

Infatti l'O.M. n. 112/2002 prevede all'art. 3 comma 2 che : *Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8,9,10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale". Quanto poi alla*



scuola secondaria di primo e secondo grado, il decreto prevede la suddivisione in fasce che ai sensi del comma 9 dell'art. 3 del D.M. 112/2022 sono così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiunti ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti :

1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche , garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologia e tecnologie didattiche".2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;

Per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e uno dei seguenti requisiti: 1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche , garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di



almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologia e tecnologie didattiche".2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso";

L'ordinanza Ministeriale n. 112/2022, così come la precedente di istituzione delle G.P. delle G.I.(O.M. n. 60/2020) è illegittima ed in violazione della normativa primaria e nazionale e comunitaria.

Di fatto viene impedito alla ricorrente di essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI in ragione del mancato conseguimento dell'abilitazione.

Tuttavia sulla base della normativa vigente la ricorrente è in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dalla Laurea in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU in specifici settori disciplinari.

Il superamento di particolari e specifici esami universitari ha permesso alla ricorrente di conseguire tutti i 24 CFU richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire conoscenza e la preparazione nelle discipline didattiche di insegnamento.

Tali 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore con il D. lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e, quale, ridefinizione del concetto di “ abilitazione” previsto dalla norma di cui alla L. 107/2015 art. 1 comma 110.



Il D. Lgs 13/04/2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera b) della L. 13/07/2015 n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5 statuisce quanto segue: “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'Art. 3 comma 4 letter a) il possesso congiunti di:*

- a) Laurea magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologia e tecnologie didattiche”.*

In poche parole il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento dei docenti e nello stabilire i requisiti, sostituisce il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori disciplinari, che consentono l'accesso ai



concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea(o titolo equiparatao).

Quindi si equipara , tra i titoli di accesso per il reclutamento degli insegnanti, l'abilitazione(Pas, Tfa SSIS) con i 24 CFU.

Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea (o titolo equipollente) ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie Provinciali Supplenze.

Inoltre ai sensi dei commi 106 e 107 della L. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pre “ *l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione*”.

Dal combinato disposto di queste norme emerge che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1 comma 110 della Legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari(per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio(per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 comma 181. Si ritiene quindi paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'isegnamento, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie- riservate agli abilitati- per l'assegnazione dei semplici incarichi di supplenza.



Di contro l'O.M. 112/2022, proseguendo sulla scia della precedente n. 60/2020 e il D. M. n. 7812020 hanno previsto per le graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio aa.ss 2022/2023 e 2023/2024 requisiti diversi rispetto al passato senza tenere in alcuna considerazione la normativa comunitaria e la giurisprudenza maggioritaria sul punto.

Non esiste infatti alcuna differenza per i docenti rispetto alla precedente O.M. n. 60/2020, persistendo l'istituzione di due diverse tipologie di graduatorie: le graduatorie provinciali per le supplenze(GPS) e le graduatorie di istituto(GI). Con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, l'art. 3 del provvedimento ministeriale 112/2022 stabilisce la formazione di due fasce di aspiranti docenti, prevedendo che *“ La GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8,9,10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che , avendone titolo, presentano la relativa istanza., per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”*. Quanto poi alla scuola secondaria di primo e secondo grado, il decreto prevede la suddivisione in fasce che ai sensi del comma 9 dell'art. 3 del D.M. 112/2022 sono così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o



esami aggiunti ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche , garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologia e tecnologie didattiche".2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;

Per le classe di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e uno dei seguenti requisiti: 1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche , garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologia e tecnologie didattiche".2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso";



E' evidente come i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea e/o diploma ITP e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli" stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 113/2007 da ricondurre quindi un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2 commi 1 del D.M. 374/2017(atteso che al n. 6 si fa riferimento ad "altre abilitazioni") .

Infatti vista la sostanziale parità delle situazioni la diversa interpretazione dell'Art. 2 del D.M. 374/2017 e della lett. A della tabella di valutazione appare configurare una immotivata e illogica disparità di trattamento.

Qualora si convenga che il possesso del 24 CFU consenta l'accesso alla prima fascia, non si determinerebbe contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFT. Non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva nell'inserimento delle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati così come previsto dall'art. 1 comma 110 L. 107/2015 e la successiva negazione del diritto dalla ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle G.I.



Diversamente vi sarebbe un evidente contrasto con l'Art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differente la medesima situazione sostanziale.

B) Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE

La direttiva comunitaria 2005/36 CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva, il D. lgs n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali: La nuova direttiva 2013/55 CE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il suo decreto attuativo è il D. Lgs n. 15/2016.

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa.. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all'esercizio della professione regolamentata. Invece i termini “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva e dal decreto attuativo della stessa e pertanto devono ritenersi



sostituiti dalla più generale definizione di “ qualifica professionale
“adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite “ abilitanti” dallo Stato Italiano non rientrano
nelle definizioni di “ Qualifica professionale” adottate dalla citata
Direttiva 2005/36 CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa,
una “ formazione regolamentata” ma una mera procedura
amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di
reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto
che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di
tale procedura, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito
secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è
altro che la “ qualifica professionale” adottata dalla normativa
dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, con il D.M.
30/01/98 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti
validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive
classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha
statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di
docente; quindi alla lettura delle norme emerge che tali titoli sono
idonei all’esercizio della professione regolamentata ovvero di
“qualifica professionale”.

Invero l’artt. 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi
professionisti: qualunque cittadino di uno Stato membro che si
stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non
subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi
discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi



nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento; ciò vuol dire che se un cittadino di uno Stato membro dell'UE voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stato non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

La normativa europea è quindi chiarissima e i decreti ministeriali appaiono palesemente in contrasto con le norme comunitarie. Infatti l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022, perfettamente uguale alla precedente n. 60 del 10/07/2020 richiede per l'iscrizione nella prima fascia della graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. “abilitazione” continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio dei 24 CFU, condizione necessaria e sufficiente per la suddetta iscrizione ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE e il conseguente decreto di attuazione.

Quanto affermato e riconosciuto sotto il profilo legislativo, trova poi concreta applicazione nelle singole fattispecie, infatti la giurisprudenza, ha pienamente condiviso l'assunto legislativo e lo applica nei casi di specie.

Tale assunto è stato più volte condiviso anche e dal Tribunale di Messina.

Nell'ordinanza della Dott.ssa Bellino del 22.12.2020 si legge: “ *L'art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai*



soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiunti ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti :possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) del D.lgs 59/17;.2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado ai sensi dell'art. 5 comma 4-bis del D.lgs 59/2017; 3 precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;-per le classe di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di consorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e uno dei seguenti requisiti: 1 possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) del D.lgs 59/17 .2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado ai sensi dell'art. 5 comma 4 bis del D.lgs 59/2017 ; 3 precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”;Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia



contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nelle GPS per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.....Orbene per il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia della graduatoria d'istituto.”

Alle stesse conclusioni è giunta più di recente anche la Dott.ssa Bonazinga con la sentenza del 17/09/2021. E di pari opinione è anche la sentenza, sempre del Tribunale di Messina n. 517/2022 del 02/03/2022.

L'orientamento del Tribunale di Messina è condiviso anche da altri Tribunali in tutta Italia, che hanno affermato il valore del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA. (Cfr Tribunale di Roma sentenza 2572/2022 e n. 2823/2019; Tribunale di Cassino sentenza n. 452/2019 del 22.05.2019; Tribunale di Salerno sent. N. 107/2020 del 21.01.2020 Tribunale di Siena sent. N. 168 del 12.10.2020; Corte d'Appello di Ancona sentenza n. 56/2021);

Per tutti i giudici investiti della questione la laurea congiuntamente al possesso dei 24 CFU costituisce abilitazione all'insegnamento.

SUL PERICULUM IN MORA



Da quanto fin qui esposto discende direttamente la sussistenza nel caso di specie del fumus boni iuris.

Per quanto concerne invece il periculum in mora, si rileva che la necessità di attendere i tempi ordinari del giudizio di merito determinerebbero un danno grave e irreparabile per la ricorrente.

Invero, l'attuale esclusione della ricorrente dalla prima fascia delle GPS della provincia di Messina per la scuola secondaria di II grado impedirà da qui a breve alla stessa di essere chiamata per incarichi nella classe di concorso A18 (Filosofia e Scienze umane) e così di svolgere l'attività di docente per cui ha studiato, ha conseguito il titolo e d è abilitata.

Il mancato inserimento della ricorrente nelle graduatorie Provinciali di prima fascia per accedere alle supplenze conferite dai dirigenti delle scuole dalla stessa prescelte cagionerà un grave danno non solo economico, ma anche di perdita di opportunità di occupazione all'interno della scuola statale, il depauperamento della professionalità nonché la perdita del relativo punteggio necessario per la carriera, la permanenza della medesima in una situazione di precariato indefinito e/o disoccupazione permanente , con conseguente svilimento della sua professionalità.

La perdita di occasioni di lavoro, inoltre, incide sulla qualità della vita della ricorrente e sul diritto costituzionalmente previsto come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche mezzo di elevazione morale per la persona e realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali.



Sul punto si ribadisce che la ricorrente si trova ingiustamente relegata nella seconda fascia delle GPS e quindi in una posizione notevolmente peggiore rispetto a quella cui avrebbe diritto se gli venisse riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti.

In definitiva il periculum in mora risulta essere in re ipsa perché il trascorrere del tempo, in attesa del giudizio ordinario, sarebbe tale da rendere inutile la decisione ottenibile nelle forme ordinarie.

Ciò esponebbe la ricorrente al concreto rischio di non conseguire il bene della vita di cui ha diritto in vista e per l'imminente nuovo anno scolastico 2022/2023, atteso che l'eventuale giudizio di merito certamente non si concluderebbe entro il 19/09/2022(data di inizio delle lezioni in sicilia) con conseguente perdita di punteggio e di esperienza professionale oltre che di reddito e con connessi effetti dannosi sia di natura professionale che personale.

Inoltre tale situazione, essendo generatrice di ansia e stress psicofisico, comprometterebbe anche la sfera dei diritti familiari e personali della ricorrente costituzionalmente garantiti e insuscettibili di risarcimento.

Al di là dell'importanza dell'immissione in ruolo, è comunque di fondamentale rilevanza per la ricorrente essere inserita in prima fascia per evitare di perdere la possibilità di essere chiamata per l'intero anno scolastico, per le cattedre vacanti, con conseguente danno sotto il profilo economico, professionale, punteggio ecc....

Sul punto il Tribunale di Messina si è già pronunciato con ordinanza del 15.10.2021 dove si legge.” *Ne consegue che il ricorrente, avendo provato il possesso della laurea e del 24 CFU ha diritto ad essere*



inserito nella prima fascia della graduatoria provianciale e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fums boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa la decisione sulle spese va rinviata alla fase di merito. P.Q.M. Il tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difea, visti gli artt. 700,699 bis c.p.c. così provvede:- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;- spese al merito”

In modo analogo si è pronunciato anche il collegio del Tribunale di Messina con ordinanza del 21/02/2022. Dello stesso tenore anche l'ordinanza emessa in data 10/01/2022; l'ordinanza del 03/01/2022 del 18/01/2022 ed del 24/01/2022; dell'01/07/2022, del 05/07/2022 e altre



ancora che testimoniano l'orientamento consolidato del Tribunale di Messina sulla sussistenza del fumus boni iuris e sul periculum in mora. Nonostante tali provvedimenti il Ministero continua nella condotta lesiva e pregiudizievole nei confronti della ricorrente. Alla luce di quanto sopra esposto la ricorrente come sopra rappresentata e difesa

C H I E D E

All'On. Tribunale di Messina, sezione lavoro, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa e visti i motivi sopra esposti l'accoglimento delle seguenti domande :

- 1) In via cautelare: Accertare, ritenere e dichiarare la presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e, quindi che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto di laurea e 24 CFU, con riferimento alle classi di concorso di cui in narrativa;
- 2) Per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente per la classe concorsuale **A18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE**, provincia di Messina con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;
- 3) **Nel merito**: Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della laurea e 24 CFU per le classi di concorso meglio descritte in parte moriva;



- 4) Per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente per la classe concorsuale **A18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE**, provincia di Messina con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;
- 5) Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C

VISTO il superiore art. 700 e 414 c.p.c.;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c. stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica-notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta notifica ex art, 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

Ciò premesso parte istante

C H I E D E

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo ritenga necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., adottando ogni ulteriore eventuale provvedimento, come per legge,



nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi dell'art. 14 del DPR 30/05/02 n. 115 che il valore della presente controversia è indeterminato ma la ricorrente, unitamente al suo nucleo familiare, dispone di un reddito inferiore ad € 35.240,04 ed è pertanto esentata dal pagamento del contributo unificato (All. 2)

Si depositano; 1) Procura alle liti; 2) Dichiarazione di esenzione dal contributo unificato; 3) Copia carta d'identità; 4) Certificato di Laurea; 5) Dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso del CFU; 6) Domanda nomina supplenze del 27/05/2022; 7) Ordinanza del Tribunale di Messina del 18/08/2022;

Messina 13/09/2022

Avv. Rosa Raffaele Addamo

